

5. VALIDITÀ DELL'ANNO FORMATIVO E ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE FINALI

5.1 Anno formativo

L'anno scolastico/formativo ha inizio nel mese di settembre e si conclude nel mese di agosto, secondo il calendario scolastico emanato annualmente dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. Gli stage formativi potranno protrarsi sino al mese di agosto, dando la possibilità agli studenti di completare, qualora ve ne fosse la necessità, i percorsi. Ogni attività di formazione in azienda dovrà comunque essere ultimata entro la data di scrutinio per l'ammissione all'anno scolastico/formativo successivo e quindi entro l'inizio effettivo delle lezioni del successivo anno scolastico.

In particolare, per i percorsi realizzati in apprendistato ex art. 43 D.Lgs. n. 81/2015 o per gli allievi beneficiari del "buono apprendistato" va considerata la tempistica della specifica programmazione regionale, nel rispetto comunque del termine ultimo per scrutinare lo studente per l'ammissione all'anno scolastico/formativo successivo.

5.2 Obbligo di frequenza – validità dell'anno formativo

Al fine della validità dell'anno scolastico/formativo occorre che il corsista abbia frequentato non meno del 75% del monte ore annuale previsto nel curriculum personalizzato, fatte salve eventuali deroghe per gravi e comprovati motivi deliberate dal Collegio dei Docenti/Formatori e comunque non superiori al 10% del limite massimo di assenze consentito e che l'allievo abbia raggiunto lo stesso le competenze previste dal profilo di indirizzo.

L'ammissione a nuova annualità ed agli esami dei percorsi di Qualifica o Diploma Professionale è deliberata dal Consiglio di classe/équipe dei Docenti/Formatori previa valutazione annuale dell'intero percorso, sulla base dei criteri preventivamente definiti nell'ambito del Piano Triennale dell'offerta formativa, in modo collegiale e nell'ambito di un'unica sessione di scrutinio. Non è possibile l'ammissione alla frequenza di un anno scolastico/formativo successivo a quello frequentato per gli allievi che non siano stati regolarmente ammessi alla frequenza di tale anno tramite scrutinio.

La modalità "sospensione del giudizio" è consentita purché sciolta entro l'inizio delle lezioni del nuovo anno formativo, dopo aver assicurato il recupero attraverso adeguate misure ed interventi predefiniti in sede di scrutinio sospensivo.

Nel caso di ammissione a nuova annualità, pur in presenza di carenze relative a specifici ambiti di competenza, in sede di scrutinio devono contestualmente essere definite e verbalizzate le misure e gli interventi che assicureranno gli interventi finalizzati al recupero durante la frequenza dell'anno successivo.

Per l'ammissione all'esame finale, di Qualifica o di Diploma di 4° anno, gli allievi devono ottenere una valutazione almeno sufficiente, espressa dalla équipe dei Formatori/CdC dell'Istituzione scolastica o formativa, sul raggiungimento delle competenze relative al profilo di Qualifica/Diploma professionale ed una valutazione positiva del comportamento.

5.3 Ammissione agli esami di Qualifica

Potranno sostenere gli esami per una Qualifica IeFP i candidati che documentino adeguatamente di aver espletato in maniera riconoscibile attività di lavoro-stage-alternanza inerenti detta Qualifica di IeFP e di aver frequentato un corso attinente tale Qualifica di formazione professionale autorizzato dalla Regione Sicilia. Le competenze acquisite in contesti non formali e/o informali saranno accertate, valutate e attestate così come previsto al punto 2.2 Allegato Tecnico B del D.A. n.7964 del 20 dicembre 2019. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni ricevono, attraverso le esercitazioni svolte, durante il percorso di IeFP secondo lo standard regionale. L'attività lavorativa coerente con la Qualifica di IeFP deve risultare da una dichiarazione redatta dal datore di lavoro. Per comprovare l'attività lavorativa svolta presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

Le domande di ammissione agli esami di Qualifica devono essere presentate ad un solo Istituto/Ente di formazione sede di esami. Gli esami saranno conclusi entro e non oltre la data di avvio del successivo anno scolastico.

Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove.

La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa ad una apposita Commissione costituita nell'Istituto Professionale di Stato o nel CPIA, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, e nell'Ente di formazione professionale presieduta dal legale rappresentante. Almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove sarà pubblicato apposito elenco degli ammessi agli esami.

Detta Commissione provvederà alla validazione del percorso di Istruzione e Formazione realizzato e fissato nel Patto Formativo individuale, condizione indispensabile per l'ammissione agli esami di Qualifica.

5.4 Esami di Qualifica Professionale /Diploma Professionale

Il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 prevede che gli studenti, a conclusione dei percorsi di durata triennale, di IV anno o quadriennale, sostengano un esame finale per il conseguimento dei titoli di Qualifica e di Diploma professionale.

Possono essere ammessi agli esami di Qualifica e di Diploma professionale, in qualità di candidati interni, gli alunni iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogati dagli Enti di cui al punto 2.4 accreditati dalla Regione per l'erogazione dei percorsi triennali/quadriennali di IeFP (gli Istituti professionali e i CPIA secondo il regime di sussidiarietà di cui all'Accordo Territoriale del 22 ottobre 2018 USR-Regione approvato con D.D.G. n. 5562 del 24/10/18, compresi gli interventi integrativi attivati dagli I.P.).

L'esame previsto al termine del percorso triennale/di IV anno o quadriennale, rappresenta la modalità, attraverso un processo formale di convalida, per verificare nell'allievo la presenza di requisiti formativi, culturali e professionali che consentano il conseguimento del titolo finale (Qualifica o Diploma). In riferimento ai risultati di apprendimento oggetto della valutazione finale, l'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019 n. 155/CSR prevede in forma unitaria l'acquisizione di tre tipologie di competenza: competenze di base, tecnico-professionali comuni e professionali specifiche, pertanto gli esami finali si articolano in due momenti:

A - Prove strutturate relative ai 4 assi culturali;

B - Prove d'indirizzo specifico e colloquio sull'area di indirizzo.

In linea con questi elementi, la Regione Siciliana definisce, con specifico provvedimento, la metodologia e le Disposizioni attuative relative agli esami finali e alla loro organizzazione.

5.4.1 Fase A

Nel periodo precedente al termine delle lezioni, i docenti del corso, sulla base delle scelte didattiche operate durante il percorso formativo, sottopongono i candidati a prove strutturate pluridisciplinari di ammissione per l'accertamento delle competenze di base (con riferimento agli Assi culturali) e tecnico-professionali, al fine di verificare il conseguimento degli standard formativi previsti dal corso.

Alle suddette prove seguirà lo scrutinio finale, che costituisce la prima fase di valutazione d'esame, in cui il team dei docenti (CdC/équipe dei Formatori) tiene in considerazione:

- a) gli esiti delle prove finali di ammissione;
- b) la frequenza di un numero di ore di attività formative non inferiore al 75% del monte ore annuale;
- c) il percorso formativo triennale/quadriennale dell'alunno;
- d) lo svolgimento delle attività di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro o apprendistato.

Allo scrutinio finale il team dei docenti esprime, per ciascuna disciplina, un voto in decimi.

La proposta di voto per ciascuna disciplina, o gruppo di discipline per cui è previsto un unico voto finale, viene così formulata:

- 80% in base al percorso formativo dell'allievo;
- 20% in base all'esito delle prove finali.

La media dei voti riportati in fase di scrutinio, tradotta in centesimi (.../100) costituirà il voto di ammissione/non ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione.

L'ammissione è deliberata a seguito della verifica dei seguenti elementi:

- frequenza di un numero di ore minimo per come previsto al punto 5.2;
- possesso della media di 6/10 nel profitto e almeno 6/10 nella valutazione del comportamento.

Il candidato è ammesso agli esami se riporta una valutazione minima di 60/100.

5.4.2 Fase B EQF3

L'esame di Qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso una prova d'indirizzo specifico e un colloquio, l'acquisizione delle competenze proprie del profilo culturale e professionale in uscita.

La prova è finalizzata ad accertare le conoscenze, competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico", che si presenterà come un problema aperto, che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione e realizzazione pratica. Oltre a tutte le materie che afferiscono all'area delle competenze tecnico professionali, potranno essere comprese anche le materie afferenti alle competenze di base che la Commissione d'esame ritiene più opportune.

La prova viene strutturata in modo tale che la valutazione complessiva relativa alle diverse discipline venga espressa in un unico voto.

Caso pratico professionale	Nel caso pratico specifico, al candidato viene presentato un unico problema di tipo professionale, la cui soluzione dipende dalla capacità di saper utilizzare ed integrare le competenze acquisite nelle materie di indirizzo con le competenze delle materie dell'area comune che si ritengono propedeutiche per lo svolgimento del compito.
Colloquio	Partendo dalla proposta di un caso pratico di tipo professionale, il colloquio pluridisciplinare è finalizzato all'accertamento delle seguenti competenze: <ol style="list-style-type: none"> 1. Saper usare le conoscenze/competenze acquisite (possiede i nuclei concettuali fondamentali, sa analizzare nella sua complessità un progetto, un problema/una situazione tecnico-professionale ecc...) 2. Saper discutere su un problema concreto (sa motivare scelte e procedure ecc...) 3. Saper collegare ed integrare conoscenze (sa compiere collegamenti con problemi tecnico-professionali, processi produttivi, realtà aziendali, norme di settore ecc...) 4. Saper usare la lingua (utilizza il lessico di settore, sa esporre con chiarezza e coerenza logica, sa argomentare ecc...)

5.4.3 Fase B EQF4

L'esame di Diploma costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso una prova d'indirizzo specifico e un colloquio, l'acquisizione delle competenze proprie del profilo culturale e professionale in uscita.

La prova è finalizzata ad accertare le conoscenze, competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico", che si presenterà come un problema aperto, che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione e realizzazione pratica. Oltre a tutte le materie che afferiscono all' area delle competenze tecnico professionali, potranno essere comprese anche le materie afferenti alle competenze di base che la Commissione d'esame ritiene più opportune.

La prova viene strutturata in modo tale che la valutazione complessiva relativa alle diverse discipline venga espressa in un unico voto secondo le modalità dettagliate al successivo par. 6.

Caso pratico professionale	Nel caso pratico specifico, al candidato viene presentato un unico problema di tipo professionale, la cui soluzione dipende dalla capacità di saper utilizzare ed integrare le competenze acquisite nelle materie di indirizzo con le competenze delle materie dell'area comune che si ritengono propedeutiche per lo svolgimento del compito.
Colloquio	Partendo dalla proposta di un caso pratico di tipo professionale, il colloquio pluridisciplinare è finalizzato all'accertamento del saper rappresentare:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. tipologia e ampiezza delle conoscenze acquisite; 2. finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche; 3. grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività; 4. tipologia del contesto di operatività; 5. presenza di ulteriore specializzazione. <p>Oltre che, più in generale, manifestare adeguate modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e ricorrere all'uso di strategie di autoapprendimento e autocorrezione.</p>
--	---

La Commissione provvederà a definire per ciascuna prova una griglia di valutazione, contenente:

- gli indicatori di valutazione (parametri, elementi di valutazione);
- i descrittori, che identificano i livelli di prestazione di ciascun indicatore;
- il punteggio associato a ciascun descrittore.

6. COMMISSIONE DI ESAME

La Commissione d'esame, nominata con Provvedimento dell'Assessore Regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale, si insedia a conclusione della Fase A per l'esame di Qualifica EQF3 o per l'esame di Diploma EQF4.

È presieduta da un dipendente dell'Amministrazione Regionale designato dall'Assessore Regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale in possesso di specifiche competenze.

È composta da due docenti dell'area professionale designati dal Consiglio di classe e da un esperto proveniente dal mondo del lavoro (settore affine a quello della Qualifica da rilasciare) designato dall'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

Il Presidente di Commissione ha il compito di garantire il regolare svolgimento delle prove in base alla normativa e alle indicazioni operative di riferimento. In particolare, deve:

1. verificare la sussistenza del numero legale dei componenti della Commissione;
2. organizzare la riunione preliminare;
3. presidiare tutte le operazioni relative alla sessione d'esame e al rilascio dell'Attestato di competenze intermedio in caso mancata ammissione all'esame;
4. garantire il regolare svolgimento delle prove;
5. verificare la corretta esecuzione delle operazioni formali relativamente alla compilazione dei verbali;
6. predisporre la documentazione ai fini dell'esposizione pubblica degli esiti;
7. restare a disposizione per eventuale riconvocazione della Commissione per sessioni suppletive.

La Commissione all'atto di insediamento in riunione preliminare procede a:

- a) verificare i requisiti di ammissione dei candidati;

- b) esaminare la documentazione riportante le informazioni circa il percorso formativo e gli esiti di apprendimento acquisiti da ciascun allievo;
- c) concordare le caratteristiche, la data, l'orario e le modalità di svolgimento della prova finale;
- d) definire modalità per l'elaborazione di prove equipollenti o individualizzate riservate agli allievi disabili, forme e figure per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, nonché condizioni e misure dispensative e compensative per l'effettuazione delle prove da parte di allievi con DSA e disabili, coerenti con il PEI/PDP, come indicato al successivo par. 6.3.

In caso di malattia o di impedimento di particolare gravità del candidato, comprovati da idonea documentazione, il Dipartimento Regionale dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio ha la facoltà di autorizzare l'immissione alla prima Commissione utile nella stessa Istituzione scolastica/formativa, o in una diversa avente sede nella stessa provincia, per lo svolgimento della prova.

6.1 Composizione del Voto d'Esame di Qualifica e di Diploma

Il voto d'Esame si compone del voto di ammissione (min. 60/100), dei punteggi attribuiti al colloquio e al caso pratico professionale.

I tre elementi incideranno sul voto finale con pesi diversi:

- il voto di ammissione per il 25%;
- il colloquio per il 35%;
- il caso pratico professionale per il 40%.

La Commissione dispone degli indicatori, dei descrittori e dei relativi punteggi codificati nella griglia di valutazione di ciascuna prova. Il punteggio è attribuito dalla Commissione a maggioranza dei voti, in caso di parità, prevale la proposta del Presidente della Commissione. Alla somma dei punteggi corrisponderà un voto espresso in centesimi (.../100). L'alunno risulterà Qualificato e/o Diplomato quando riporterà un punteggio complessivo di almeno 60/100.

6.2 Rilascio dell'Attestato di Qualifica Professionale o Diploma di Tecnico Professionale

Le Istituzioni Scolastiche/Formative rilasciano l'Attestato di Qualifica Professionale o il Diploma Professionale utilizzando, rispettivamente, i Modelli di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 1° agosto 2019.

Per gli allievi non idonei la Commissione, in sede di verbalizzazione, dovrà esprimere in modo adeguato le motivazioni che hanno indotto alla dichiarazione di non idoneità; tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dalla Commissione e non dovranno essere pubblicate.

In caso di mancato superamento della prova d'esame all'allievo è rilasciato un Attestato di competenze in relazione agli apprendimenti acquisiti.

6.3 Esami per i candidati con disabilità e/o disturbi specifici di apprendimento

Le modalità di svolgimento degli esami per gli alunni disabili e per gli alunni affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) prevedono l'effettuazione di prove equipollenti e/o l'uso di strumenti compensativi e delle misure dispensative, coerenti con il PEI/PDP e, se deliberato dal

Consiglio di classe/Equipe dei formatori, la presenza del docente specializzato e/o del personale esperto per la comunicazione.

6.3.1 Esami di Qualifica e Diploma per i candidati esterni

Possono partecipare agli esami per una determinata Qualifica professionale i soggetti, di norma maggiori di diciotto anni e comunque che abbiano assolto all'obbligo di istruzione, a seguito di presentazione di specifica domanda presso l'Istituzione scolastica, nei limiti temporali stabiliti dalla stessa, che siano in possesso dei seguenti specifici requisiti:

1. essere in possesso del Diploma di licenza media;
2. documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla Qualifica di formazione professionale per cui si candidano o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla Qualifica di formazione professionale richiesta autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di IeFP, tenuto conto anche degli obiettivi specifici di apprendimento delle specifiche discipline interessate. L'attività lavorativa coerente con la Qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione redatta dal datore di lavoro; per comprovare l'attività lavorativa svolta presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
3. abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione della prova denominata "Caso pratico-professionale" e siano in possesso del Diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale come al punto 2 in corsi autorizzati dalla Regione;
4. abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età; in questo caso sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermo restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di formazione previsto dal precedente punto 2. (Come da O.M. 14 maggio 1999, n. 128-Prot. n. 6582).

In deroga ai punti 2), 3) e 4) sono, altresì, ammessi agli esami di Qualifica in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato con esito negativo un corso di Qualifica professionale almeno per un numero di anni pari al corso per il quale si candidano a sostenere gli esami o abbiano frequentato un corso di istruzione del medesimo settore presso un Istituto professionale di Stato e abbiano certificati dalla scuola i crediti formativi aggiuntivi che allineino le competenze del percorso ordinamentale seguito a quelle previste dalla Qualifica richiesta. Gli esterni devono inserirsi in una sessione di esami dell'ente già programmata.

Le domande di ammissione agli esami di Qualifica devono essere presentate ad una sola Istituzione scolastica, entro i termini individuati dalla stessa, sempre nell'ambito di una sessione di esami programmata per i propri allievi interni. I candidati esterni non potranno superare il limite del 50% dei candidati interni e comunque entro il numero massimo complessivo di n.35 allievi per classe. Non sono previste sessioni straordinarie.

Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

La responsabilità del riconoscimento e validazione dell'attività di lavoro e dei crediti formativi, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa ad una apposita Commissione costituita nell'Istituzione scolastica presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.

Detta Commissione provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

I candidati esterni sosterranno gli esami di Qualifica/Diploma esclusivamente presso le Istituzioni Scolastiche accreditate per l'IeFP.

In questo caso, al fine dell'ammissione alle prove finali, l'istituzione scolastica, per ogni candidato esterno, deve preliminarmente procedere all'accertamento del possesso dei requisiti sopra elencati di cui redigerà apposito verbale.

6.3.2 Esami di Qualifica e Diploma per i per allievi che hanno frequentato i percorsi integrativi presso gli IP

Gli allievi che hanno frequentato i percorsi integrativi di cui al punto 3.5.1 potranno accedere agli esami di Qualifica o Diploma di tecnico professionale nell'ambito delle sessioni di esami programmate, per gli stessi, dall'IP di appartenenza, con le modalità di cui al punto 5.4.

6.3.3 Esami di Qualifica candidati assenti giustificati

I candidati assenti giustificati, possono sostenere gli esami di Qualifica e/o di Tecnico professionale presso le Istituzioni scolastiche/formative dove risultino attive per lo stesso anno scolastico Commissioni d'esame per l'acquisizione degli stessi titoli.

6.4. Abilitazione all'esercizio Estetista/Acconciatore

I percorsi IeFP finalizzati al rilascio del Titolo di Tecnico dei Trattamenti estetici e/o Acconciatore includono le materie di cui all'art.6 c.3 della L. n. 1/1990 e l'esame conclusivo riscontra l'effettiva acquisizione di competenze e saperi.

L'acquisizione del Diploma di Tecnico dei trattamenti estetici e/o del Diploma di Tecnico della acconciatura è abilitante all'esercizio delle professioni di Estetista e/o Acconciatore qualora, su richiesta degli allievi, la composizione della Commissione, di cui al precedente paragrafo 6, sia integrata con la presenza di n.1 Esperto di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro designato dall'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. Le modalità applicative del presente punto verranno disciplinate da successiva circolare. La Commissione dovrà procedere, in momenti distinti, all'esame per il conseguimento del Diploma ed al rilascio della relativa abilitazione.

7. PASSAGGI TRA IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PASSAGGI INTERNI AL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

La reversibilità dei passaggi tra indirizzi e percorsi è un fattore fondamentale per realizzare il diritto di ciascuno alla realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento e per il